



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 22/12/2025

ATTO N. DGC 252

INDIRIZZI PER L'INTEGRAZIONE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO NEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Presiede: il Sindaco Silvia Salis

Assiste: il Segretario Generale Pasquale Criscuolo, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Presente il Vice Segretario Generale Angela Ilaria Gaggero

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	SALIS SILVIA	SINDACO	P
2.	TERRILE ALESSANDRO LUIGI	VICESINDACO	P
3.	BEGHIN TIZIANA	ASSESSORA	P
4.	BRUZZONE RITA	ASSESSORA	A
5.	COPPOLA FRANCESCA	ASSESSORA	P
6.	FERRANTE MASSIMO	ASSESSORE	P
7.	LODI CRISTINA	ASSESSORA	P
8.	MONTANARI GIACOMO	ASSESSORE	P

9.	PATRONE DAVIDE	ASSESSORE	P
10.	PERICU SILVIA	ASSESSORA	P
11.	ROBOTTI EMILIO	ASSESSORE	P
12.	VISCOGLIOSI ARIANNA	ASSESSORA	P

Su proposta dell'Assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Edilizia scolastica, Protezione Civile, Massimo Ferrante;

Premesso che:

l'art. 118 della Costituzione stabilisce che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", all'art. 2, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile", ed in particolare l'art. 32, annovera l'obbligo per il Servizio nazionale della protezione civile di promuovere la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile e dispone che la partecipazione del volontariato organizzato si realizzi mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite;

l'art. 12 del Codice della protezione civile dispone che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, sia funzione fondamentale dei Comuni e che, nell'ambito dello svolgimento di detta funzione, i Comuni devono provvedere con continuità all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

Rilevato che:

l'art. 4 del Codice della protezione civile inserisce i Comuni tra le componenti del Servizio nazionale della protezione civile e stabilisce che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative elencate all'art. 13 del medesimo Codice, tra le quali è ricompreso il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile,

Preso atto che:

gli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore definiscono norme per il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nella definizione e realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento

finalizzati a soddisfare bisogni definiti, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e che possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

l'art. 13 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 esclude dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici i contratti a titolo gratuito ai quali si applicano i principi annoverati agli artt. 1 "Principio del risultato", 2 "Principio della fiducia" e 3 "Principio dell'accesso al mercato" del medesimo Codice;

il Piano di Protezione Civile Comunale: Relazione Generale - Revisione 2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 gennaio 2020, n. 4, ed in modo particolare la Sez. 4.2.1. stabilisce che "Il Comune di Genova collabora, attraverso le proprie strutture interne, con diverse realtà legate al volontariato organizzato che operano in ambiti che vanno dal sociale, al sanitario, alla protezione civile."

Preso atto, altresì, che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 2005, n. 65, è stato costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, denominato "Gruppo Genova";

il Gruppo svolge, attraverso la prestazione personale, volontaria e gratuita dei propri iscritti, attività finalizzate alla previsione, alla prevenzione e soccorso individuate nella pianificazione comunale d'emergenza, servizi a tutela della collettività in materia di assistenza e informazione alla popolazione, necessarie a mitigare le conseguenze di un evento calamitoso, la ricerca di persone scomparse, la formazione tecnico-pratica e l'addestramento al superamento delle emergenze connesse a scenari di potenziale rischio per la popolazione, l'ambiente e il territorio in conseguenza di eventi naturali o antropici;

Ritenuto necessario approntare risposte operative efficaci in caso di evento calamitoso potenziando la Struttura Comunale di protezione civile attraverso l'impiego di ulteriori risorse afferenti al volontariato organizzato di protezione civile;

Valutato che il contributo operativo del volontariato organizzato di protezione civile ha sempre rappresentato un supporto fondamentale ed irrinunciabile per la Struttura di protezione civile comunale nella prevenzione e mitigazione dei rischi, nella gestione delle emergenze e nel loro superamento;

Richiamate:

le proprie Deliberazioni del 10 dicembre 1998, n. 1963 e del 7 aprile 2016, n. 66 con le quali la Giunta Comunale ha disciplinato i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile;

Ritenuto, altresì, necessario approvare nuovi indirizzi in coerenza con il Codice del Terzo Settore che ha ridefinito la disciplina dei rapporti tra le Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Terzo Settore, ridisegnato le forme associative di tali enti e stabilito nuovi obblighi di registrazione nei pubblici elenchi, in modo tale da garantire la più ampia partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile, composto da una costellazione di organizzazioni con differenti nature giuridiche ma che possono tutte contribuire in maniera significativa al Sistema Comunale di protezione civile;

Visti:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che stabilisce come la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati siano subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

l'art. 33 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che detta disciplina per organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore della protezione civile, stabilendo per questi l'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile;

l'art. 6 della L.R. 17 febbraio 2000, n. 9, che norma la competenza dei Comuni relativa all'attivazione, anche attraverso il volontariato opportunamente coordinato, dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza ed attribuisce al Sindaco la funzione di impiegare le strutture operative comunali ed il Volontariato per il superamento dell'emergenza;

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile";

il Regolamento Regionale 27 maggio 2013, n. 4, recante norme per la gestione dell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, che definisce i requisiti che le organizzazioni devono possedere per partecipare responsabilmente alle attività di protezione civile;

la DGR. 5 agosto 2013, n.1074, concernente le modalità di attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed antincendio boschivo;

il Regolamento, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale del 21 settembre 2021 n. 79, per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune, ed in particolare gli artt. 2 – Finalità, 4 – Tipologie di intervento, 11 – Attività di Protezione Civile e 25 – Entità dei benefici economici;

Dato atto che:

l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Irene Marras, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;

Il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Ravvisata la necessità di prevedere l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 al fine di dare celere avvio a procedure comparative riservate alle organizzazioni iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 per la selezione di organizzazioni con cui stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività di protezione civile;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di formulare i seguenti indirizzi per l'integrazione del volontariato organizzato nel servizio comunale di protezione civile:

a. possono essere integrate nel servizio comunale di protezione civile tutte le organizzazioni iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e nell'Elenco Regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo di cui all'art. 20 della L.R. 17 febbraio 2000, n.9;

b. per essere integrate nel servizio comunale di protezione civile le organizzazioni devono essere iscritte nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

c. per essere integrate nel servizio comunale di protezione civile le organizzazioni devono avere una sede operativa nel territorio del Comune di Genova, tale requisito risulta necessario al fine di garantire che tali organizzazioni abbiano approfondita conoscenza del territorio, prontezza di impiego e celerità di risposta operativa alle emergenze, pertanto non si applica ad attività di ricerca, formative o che comunque non richiedano un impiego operativo;

d. le organizzazioni del volontariato della protezione civile vengono integrate nel servizio comunale di protezione civile per tramite delle convenzioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;

e. alle organizzazioni del volontariato della protezione civile viene riconosciuto il ristoro delle spese sostenute e documentate per le attività richieste dalla Struttura di protezione civile comunale, nel limite delle risorse annualmente stanziare con il bilancio di previsione, in maniera proporzionale all'impegno di ogni organizzazione e tenuto conto dell'impiego di risorse particolarmente specializzate e/o onerose;

f. per la selezione delle organizzazioni da integrare nel servizio comunale di protezione civile, la Civica Amministrazione garantisce un solido ancoraggio ai principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 mediante procedure pubbliche comparative riservate alle organizzazioni iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;

2. di revocare quanto disposto con le proprie Deliberazioni del 10 dicembre 1998, n. 1963 e del 7 aprile 2016, n. 66;

3. di demandare alla Struttura di protezione civile comunale l'individuazione degli ulteriori requisiti tecnici ed operativi da applicare alle procedure pubbliche comparative riservate, nel rispetto degli indirizzi sopra elencati;

Attesa l'urgenza di provvedere, la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
Silvia Salis
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Criscuolo
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
323 N. 357 / 2025 DEL 11/12/2025 AD OGGETTO:

INDIRIZZI PER L'INTEGRAZIONE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO NEL SERVIZIO
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

PARERE TECNICO (Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)
Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

19/12/2025

La Dirigente
Ing. Irene Marras
Firmato digitalmente